

COMUNE DI BIBBIENA

STATUTO

(TESTO COORDINATO APPROVATO CON ATTO N. 22/C.C. DEL 11/04/2000).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. La Comunità bibbienesese, soggetto di autonomia riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è ordinata in un Ente, denominato COMUNE DI BIBBIENA, che cura gli interessi della collettività e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 Principi

1. Il Comune di Bibbiena opera secondo i principi della Costituzione repubblicana, della legge e dello Statuto Regionale, ed ispira il suo indirizzo politico e amministrativo alle finalità politiche e sociali degli stessi; attua, nella propria azione amministrativa, i principi di trasparenza, di buon andamento ed imparzialità; organizza la propria attività in modo da attivare i diritti dei cittadini all'informazione ed alla partecipazione.

Art. 3 Integrazione europea

1. Il Comune di Bibbiena si dichiara "Comune d'Europa". Aderisce, pertanto, all'ideale europeista e s'impegna ad intraprendere e favorire tutte quelle iniziative che contribuiscono a costruire l'unità dell'Europa come strumento di progresso, di superamento delle ingiustizie e dei differenti livelli di vita e come ulteriore garanzia di equilibrio e di pacificazione della comunità internazionale.

Art. 4 Relazioni e solidarietà internazionali

1. Il Comune di Bibbiena, in conformità ai principi costituzionali, ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati dell'uomo, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. A tal fine il Comune:

- a) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace;
- b) assume iniziative dirette e favorisce le istituzioni culturali e scolastiche, le associazioni, i gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale che perseguono le stesse finalità;
- c) dichiara il proprio territorio "zona denuclearizzata".

Art. 5

Pari opportunità –

Il Comune promuove il perseguimento della pari opportunità fra uomo e donna; pertanto sostiene il principio dell'equilibrata rappresentanza negli organi dell'Ente e istituisce la Commissione per la pari opportunità.

2. L'Amministrazione uniforma la propria azione ai principi di parità ed alle azioni positive per il conseguimento di pari opportunità uomo - donna, sia nell'organizzazione degli uffici che per le attività rivolte agli amministrati.

Art. 6

Disciplina degli orari

1. Il Sindaco dispone in modo coordinato, sulla base di indirizzi espressi, anche con specifico piano, dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari ed i periodi d'apertura di uffici e servizi pubblici, esercizi commerciali, locali aperti al pubblico in modo da assicurare il più ampio accesso all'utenza nelle varie fasce orarie e favorire, con scaglionamenti programmati delle ferie la continuità del servizio in ogni periodo dell'anno. I tempi di lavoro devono articolarsi con flessibilità al fine di garantire la fruibilità agli utenti dei servizi, adeguandosi costantemente agli interessi della Comunità, rispettando condizioni di pari opportunità.

2. Il Sindaco attiva periodicamente il confronto con Organizzazioni Sindacali e di categoria, di rappresentanze di consumatori e utenti con i responsabili o titolari degli uffici o servizi pubblici e di interesse pubblico, informando il Consiglio Comunale e relazionando sulla situazione.

Art. 7

Autonomia

1. Il Comune di Bibbiena è Ente autonomo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, secondo il presente Statuto. La sua potestà statutaria é peculiare requisito dell'autonomia stessa, in quanto gli consente di organizzarsi con efficienza secondo esigenze e finalità proprie.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio non riservate dalla legge ad altro soggetto.

3. Nell'ambito che gli é riconosciuto e subordinatamente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, il Comune si dota di strumenti di autogoverno, adattando la propria struttura gestionale alla peculiarità della realtà sociale che è chiamato ad interpretare.

Art. 8

Stemma e gonfalone

1. Quale segno distintivo il Comune ha lo stemma riconosciuto con provvedimento dal Capo del Governo in data 20 giugno 1930.

2. Emblema del Comune e' il gonfalone riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1984.

Art. 9

Territorio e popolazione

1. Il territorio del Comune è delimitato dal piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e comprende la popolazione che in esso vive ed opera.

2. Il territorio del Comune si articola nelle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità:

- Bibbiena , nella quale è ubicata la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;

- Banzena, Campi, Camprena, Candolesi, Farneta, Freggina, Gello, Giona Gressa, Guazzi, Lonnano, Marciano, Partina, Pian del Ponte, Poggiolo, Ponte Bifulco, Querceto, Serravalle, Soci, Terrossola, Valchiusa.

3. Gli uffici possono avere sede anche fuori dal Capoluogo.

Art. 10

Finalità

1. Il Comune, quale struttura primaria del sistema delle autonomie e quale rappresentante della comunità locale, è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge ad altri soggetti.

2. Nella sua generale rappresentatività svolge funzioni proprie, attribuite o delegate, e concorre agli obiettivi contenuti nei piani dello Stato e della Regione.

3. Gestisce i servizi di competenza statale di cui all'art.10 delle legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 11

Programmazione, cooperazione e diritto al lavoro

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Toscana e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. In questo ambito il Comune collabora con gli altri Enti pubblici e con i privati per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, favorendo anche lo sviluppo delle forme cooperative, secondo i principi ispiratori della Costituzione Italiana.

5. Il Comune individua la sicurezza nei posti di lavoro come valore di civiltà e progresso ed opera, nell'ambito delle proprie competenze, per il rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 12

Diritto alla salute

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, attivando anche le necessarie collaborazioni con gli altri Enti competenti.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune:

a) ritiene prioritario difendere e assicurare i diritti del malato;

b) considera fondamentali la prevenzione, la salubrità dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, la tutela della maternità e della prima infanzia;

c) opera per la realizzazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili.

Art. 13

Diritto allo studio

1. Il Comune contribuisce a garantire il diritto allo studio, svolgendo le funzioni amministrative affidategli dalla legislazione statale e regionale., attivando i servizi e le iniziative che si prefiggono di assicurare a tutti i cittadini una effettiva pari opportunità di istruirsi, in coerenza con i principi fissati dalla Costituzione.

Art. 14

Diritto alla cultura e all'informazione

1. Il Comune si impegna a garantire il diritto dei cittadini alla cultura e alla informazione così come previsto dalla Costituzione ed, in particolare, dall'art. 9, ritenendo la vita culturale un valore irrinunciabile ed un fattore di sviluppo della democrazia.

2. A tal fine attiva e gestisce servizi permanenti e promuove attività, favorendo anche il formarsi di organismi e associazioni culturali o ricercando le opportune forme di cooperazione tra Enti.

3. In tal ambito:

a) gestisce servizi di biblioteca e informazione, favorisce e promuove l'accesso e la fruizione ai centri di pubblica lettura, di documentazione e promozione culturale;

b) tutela e valorizza i beni culturali presenti nel proprio territorio nei loro molteplici aspetti ed espressioni, strutture museali, testimonianze linguistiche, ricerche di costume e delle tradizioni popolari.

Art. 15

Promozione dell'attività sportiva

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico. A tale scopo promuove l'attività sportiva, assicurando a tutti i cittadini l'accesso agli impianti. Si attiva per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva per ogni fascia di età.

2. Promuove il coinvolgimento di associazioni e società sportive, in ordine alla programmazione per la realizzazione degli impianti sportivi ed alla politica sportiva del territorio comunale.

3. Favorisce iniziative sportive e ricreative, valorizzando quelle fondate sulla tradizione locale.

Art. 16

Diritto ad un uso equilibrato del territorio

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente, sia nei suoi aspetti naturalistici che in quelli storico-culturali, valore fondamentale della comunità.

2. Al fine di conservare, difendere, valorizzare l'ambiente, il Comune, nel quadro di un organico assetto del territorio, promuove ed attua un equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali, privilegiando la valorizzazione del patrimonio esistente.

3. Il Comune persegue lo sviluppo ed il recupero dei centri urbani, nel rispetto dell'esigenza di una maggiore fruibilità, e promuove azioni in favore di una città a misura di bambino.

Art. 17

Gestione associata di funzioni e servizi attraverso la Comunità Montana

1. La Comunità Montana, di cui fa parte il Comune di Bibbiena, è riconosciuta quale ente privilegiato per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 18

Albo Pretorio e notificazione

1. Il Comune ha un Albo Pretorio, luogo di pubblicazione ed affissione sia ai fini istituzionali che in applicazione del principio della massima trasparenza e informazione.

2. Il responsabile dei servizi di segreteria cura la pubblicazione all'Albo e ne rilascia referto.

3. La notifica degli atti del Comune è affidata ai soggetti appositamente nominati con provvedimento del Sindaco, fra i dipendenti dell'ente, previo accertamento del possesso di requisiti soggettivi analoghi a quelli previsti per il conferimento della qualifica di agente di P.S. agli operatori di vigilanza.

TITOLO II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 19

Definizione - Rapporti

1. Per partecipazione si intende la possibilità di intervenire nei vari momenti dell'attività amministrativa locale; essa è prerogativa riconosciuta sia al singolo cittadino, allorché si procede all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sia a libere forme associative e ad organizzazioni dei cittadini stessi per la protezione di interessi collettivi.

2. Il Comune, nell'intento di far concorrere la comunità, all'attività amministrativa dell'Ente, favorisce qualsiasi forma associativa volontaria, promuovendone la partecipazione.

3. Il coinvolgimento dei cittadini, sia esso partecipativo che propositivo, può, essere attivato dalla stessa Amministrazione con ogni forma di consultazione, anche referendaria.

4. I rapporti fra il Comune e le associazioni, gli organismi ed i singoli cittadini, sono improntati, oltre che al principio della partecipazione alla cosa pubblica, ai principi fondamentali della rappresentanza, della trasparenza nell'azione amministrativa, nonché del diritto alla tutela degli interessi individuali e collettivi.

5. Ai fini dell'applicazione dei principi espressi nel presente articolo, per cittadini si intendono, oltre ai residenti del Comune, tutti coloro che hanno interessi nel territorio comunale, fruiscono dei servizi o ne sono contribuenti.

6. Il Comune può promuovere forme di partecipazione e consultazione popolare anche su base di quartiere o di frazione.

Art. 20

Valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato

1. Il Comune valorizza, nel rispetto della loro autonomia, gli enti e le libere forme associative senza scopo di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato operanti nel suo territorio e nell'ambito delle materie di sua competenza, con particolare riguardo a quelle che svolgono prevalentemente la propria attività nei settori della tutela

dell'ambiente, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del turismo e delle attività ricreative, dell'educazione e della protezione civile.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse comunale, e sono garantite agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità di cui all'apposito regolamento e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza ed in relazione all'utilità sociale dell'intervento.

Art. 21

Partecipazione dei cittadini al procedimento di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nell'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, assicura ai cittadini interessati, direttamente o a mezzo delle proprie istituzioni e aziende dipendenti, la partecipazione al procedimento amministrativo.

2. L'interessato, indipendentemente dall'azione del Comune, o delle sue istituzioni, ha diritto di conoscere, in ogni momento, lo stato degli atti che lo riguardano, con libertà di accesso ai documenti, formati dalla pubblica Amministrazione, e all'informazione, salvo casi di segretezza o di esigenze di riservatezza da salvaguardare. Il rifiuto di accesso, il differimento e la limitazione debbono essere motivati.

3. L'interessato ha diritto a presentare chiarimenti o memorie scritte e a depositare documenti, nonché, secondo il principio del contraddittorio, a farsi parte diligente per facilitare il compito degli uffici, collaborando con essi a garanzia dello snellimento e della correttezza amministrativa.

4. L'apposito regolamento di cui al successivo art. 23, disciplina, fra l'altro, le modalità di esercizio dell'anzidetta forma di partecipazione, delineando le categorie di documenti sottratti all'accesso, in considerazione delle molteplici situazioni legate alla riservatezza dei dati.

Art. 22

Consultazione popolare

1. Il Comune può consultare i cittadini su materie di esclusiva competenza locale, di particolare interesse, nonché in occasione di eventi, fatti, attività o servizi di notevole rilevanza.

2. La consultazione è indetta con avvisi pubblici nonché con ogni altra forma ritenuta all'occorrenza più consona e può essere limitata a singole località interessate, a settori di categorie, a sindacati, comitati, associazioni, cooperative, formazioni economiche, sociali, scolastiche, sportive o d'ogni altro genere.

3. Le spese per la consultazione sono a carico del Comune, se la stessa viene indetta su sua iniziativa; in caso diverso sono a carico dei proponenti.

Art. 23

Istanze, petizioni e proposte di interesse collettivo Diritto d'accesso e d'informazione

1. I cittadini, singoli od associati, possono proporre istanze e petizioni intese ad ottenere provvedimenti o ad esporre necessità per tutto quanto riguarda la materia di competenza del Comune.

2. I cittadini, singoli o associati, su tutte le materie di rilevanza locale, possono presentare proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. Il Sindaco, ovvero i presidenti delle istituzioni e delle aziende speciali, per quanto di rispettiva competenza, curano tempestivamente l'esame delle istanze, petizioni e

proposte, disponendo in merito ai provvedimenti o agli atti deliberativi da adottarsi in tempi rapportati alle esigenze oggetto della richiesta o dell'iniziativa.

4. L'esito deve essere comunicato con esatta formulazione, evitando risposte elusive o dilatorie, entro il tempo massimo di giorni sessanta dal ricevimento al protocollo.

5. Se la materia è di pertinenza di altri organismi o enti, il Sindaco o il Presidente ne cura l'inoltro a chi di dovere entro giorni quindici dal ricevimento al protocollo, dandone contemporanea comunicazione all'interessato; ove ciò fosse inopportuno o impossibile, provvede immediatamente alla restituzione, motivando il rinvio.

6. Conformemente a quanto previsto dalla legge ed in ossequio ai principi del giusto procedimento e della pubblicità degli atti, tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi con possibilità di ottenerne copia.

7. Chiunque abbia interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere ai documenti emanati o utilizzati dall'Amministrazione e relativi non solo ai provvedimenti, ma anche ad atti interni, siano essi richiamati o meno nei provvedimenti.

8. L'attuazione dei principi anzidetti, sia sotto il profilo procedimentale che organizzativo, è demandata al regolamento comunale, secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy; lo stesso regolamento disciplina anche la partecipazione di cui al precedente art. 21, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 24

Referendum consultivi e propositivi

1. Il Sindaco, su deliberazione del Consiglio, indice referendum consultivi, preventivi ovvero successivi, su materia di esclusiva competenza locale.

2. La proposta di referendum propositivo compete ad almeno il 15% del residenti, calcolati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di età superiore a sedici anni.

3. L'ammissibilità del referendum propositivo è valutata da una apposita commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Generale e da tre funzionari competenti per materia, designati da quest'ultimo; una volta nominato, così come stabilito al successivo art. 25, il difensore civico, uno dei tre posti riservati ai funzionari sarà coperto dallo stesso.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel registro della popolazione residente alla data dell'ultima revisione delle liste elettorali ed i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età alla data fissata per la consultazione, nonché tutti i cittadini così come definiti al precedente art. 19 comma 5.

6. Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli elettori ammessi; il quesito referendario deve intendersi accolto se ottiene almeno la maggioranza dei voti validi.

7. Nel corso di ciascun anno può essere indetta una sola giornata di votazione per lo svolgimento di consultazioni cittadine e referendum consultivi né possono essere sottoposte all'elettorato più di cinque proposte referendarie.

8. I referendum propositivi non possono essere indetti su materie che non siano di esclusiva competenza locale nonché su questioni di competenza consiliare di cui alle lettere a), b), g), h) e i) dell'art. 32 comma 2 L. 142/90.

9. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale si riunisce per esaminare l'esito del referendum ed assumere le conseguenti iniziative.

10. Nel caso in cui l'esito del referendum comporti oneri incompatibili con le risorse finanziarie dal bilancio in corso, l'Amministrazione comunale è impegnata ad adottare gli

atti compatibili ed a predisporre un conseguente programma finanziario, purché applicabile nell'ambito del mandato in corso.

11. I consiglieri comunali sono impegnati ad adottare gli atti necessari in conformità della proposta approvata; qualsiasi comportamento difforme dovrà essere adeguatamente motivato.

12. Il regolamento, nel rispetto del presente articolo, disciplina:

- la verifica preliminare della validità della richiesta di referendum e, successivamente, delle firme raccolte;
- i requisiti di ammissibilità, le modalità di richiesta e di formulazione del referendum, di raccolta, sottoscrizione e autenticazione delle firme dei proponenti;
- le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno;
- i tempi massimi entro cui il referendum richiesto dovrà essere ammesso, respinto o sospeso per adeguamento;
- le modalità di partecipazione e di voto;
- la propaganda referendaria;
- la composizione dei seggi elettorali;
- tempi e luoghi di svolgimento del referendum;
- l'ufficio centrale per la proclamazione dei risultati;
- informazioni alla comunità sul risultato del referendum;
- le modalità di partecipazione dei cittadini non residenti nell'accezione di cui all'art. 18 comma 5;
- ogni altra norma attuativa del referendum.

ART. 25

Istituzione del Difensore Civico

1. Il Comune di Bibbiena promuove la costituzione a livello sovracomunale del difensore civico affinché egli garantisca l'imparzialità, il buon andamento, la tempestività e la correttezza della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Raggiunto l'accordo con gli altri Comuni del comprensorio interessati all'istituzione della nuova figura, l'Amministrazione Comunale inserisce nel regolamento le norme concordate in ordine all'elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico, ed ai suoi rapporti con il Consiglio Comunale.

3. Qualora non sia raggiunto l'accordo di cui al precedente comma, il Comune di Bibbiena provvede autonomamente.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 26

Funzioni - Divieto di mandato imperativo

1. Il Consiglio ha compiti di indirizzo generale, di programmazione, di funzione normativa e di controllo nei riguardi degli organi esecutivi del Comune.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, in rappresentanza dell'intero Comune, il consigliere comunale esprime liberamente il voto nell'interesse pubblico senza vincoli di mandato.

Art. 27

Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio seno, a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, un Presidente ed un Vice Presidente.
2. Qualora il Consiglio non provveda la presidenza è assunta dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano.

Art. 28

Gruppi Consiliari

1. Ai Consiglieri é riconosciuta la facoltà di costituirsi in gruppi, con un capogruppo cui fare riferimento.
2. Ciascun gruppo può essere composto anche da un solo consigliere.
3. Il regolamento ne disciplina i compiti, il funzionamento e le eventuali opportune strutture operative.

Art. 29

La convocazione

1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede municipale, salvo deroghe, in casi eccezionali.
2. La convocazione del Consiglio é resa nota al pubblico con le modalità ritenute più idonee e viene partecipata ai consiglieri nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 30

Decadenza

1. La decadenza di un consigliere, oltre ai casi previsti dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta degli aventi diritto, per la mancata partecipazione a sei sedute consecutive senza giustificato motivo.
2. Il Presidente attiva la procedura richiedendo al Consigliere, sentita la Conferenza dei . Capigruppo, di presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Lo stesso Presidente inserisce l'argomento all'ordine del giorno della prima assemblea utile, presentando le controdeduzioni pervenute entro il termine e relazionando in merito alla procedura attivata.

Art. 31

Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, cura la verbalizzazione delle sedute e ne sottoscrive i verbali, unitamente al Presidente dell'adunanza.
2. Il Segretario Comunale non può partecipare alle riunioni consiliari quando si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 19 comma 1 L. 265/99, in analogia a quanto previsto per gli amministratori; in tal caso il Consiglio Comunale designa in sostituzione uno dei suoi membri, che dovrà anche sottoscrivere, unitamente al Presidente, l'atto deliberativo.

Art. 32

Competenze

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
2. Le modalità di espletamento delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di indirizzo e controllo, sono disciplinate in sede di autoregolamentazione, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 33

Difesa processuale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un amministratore per fatti o atti direttamente connessi. all'espletamento delle sue funzioni, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento facendo assistere l'amministratore da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave il Comune richiederà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 34

Status dei Consiglieri

1. Ai Consiglieri Comunali si applica la disciplina vigente sullo status degli amministratori locali.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina, nel rispetto della legge, le modalità di applicazione degli istituti ivi previsti.

Art. 35

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, ai fini dello snellimento procedurale, si avvale di commissioni permanenti costituite nel suo seno, in rappresentanza dei gruppi consiliari ed in proporzione alla consistenza numerica degli stessi.
2. Alle commissioni e' affidato l'esame delle questioni di rilievo di competenza del Consiglio, al quale riferiscono mediante parere; le stesse possono, inoltre, formulare proposte di deliberazione da porsi all'ordine del giorno dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva al deposito delle proposte presso l'ufficio Segreteria e all'acquisizione dei pareri preventivi di legge.
3. Alla seduta delle commissioni possono partecipare il Sindaco e gli Assessori, senza diritto di voto, a meno che essi non siano membri delle commissioni stesse.
4. Le commissioni possono chiedere che il Sindaco e gli Assessori intervengano ai lavori delle medesime ed hanno diritto di ottenere dagli uffici, degli enti o aziende dipendenti dal Comune, dati e quant'altro essi ritengano utile e necessario all'espletamento degli incarichi.,
5. Possono altresì chiedere, informandone il Sindaco, che alle riunioni intervengano amministratori e dirigenti delle aziende dipendenti, nonché i funzionari o i responsabili degli uffici e servizi comunali.

Art. 36

Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, con la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, commissioni di controllo e garanzia, a tutela della correttezza dell'azione amministrativa.

2. L'istituzione é deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mentre la nomina dei membri é fatta a maggioranza di voti.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il funzionamento delle commissioni, prevedendone l'attribuzione della presidenza ad un consigliere di opposizione.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art 37

Composizione della Giunta

1. La Giunta é composta dal Sindaco e da sei assessori, uno dei quali è nominato Vice Sindaco; il Sindaco può, ove ritenga opportuno, portare tale numero fino al massimo consentito dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
2. Gli assessori, nominati dal Sindaco, possono non essere consiglieri.
3. Gli assessori non consiglieri. partecipano alle sedute consiliari, senza diritto di voto, anche se relatori.

Art. 38

Competenze e funzionamento della Giunta

1. La Giunta, quale organo collegiale esecutivo, ha funzioni propositive ed attuative della programmazione consiliare.
2. La Giunta provvede ad autoregolamentarsi con proprie norme di funzionamento nel rispetto dei principi dell'ordinamento e del presente statuto.

Art. 39

Partecipazione del Segretario

1. Per la partecipazione del Segretario alle sedute della Giunta, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 31, relative al Consiglio Comunale.

Art. 40

Status dei componenti la Giunta

1. Ai componenti della Giunta si applica la disciplina vigente sullo status degli amministratori locali; il Regolamento di funzionamento disciplina, nel rispetto della legge, le modalità di applicazione degli istituti ivi previsti.

Art 41

Il Sindaco - Funzioni e attribuzioni

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, oltre a svolgere i compiti allo stesso attribuiti dalla legge, adotta tutti i provvedimenti nelle materie dallo statuto e dai regolamenti di attuazione allo stesso esplicitamente attribuite.
2. I provvedimenti del Sindaco, redatti con l'assistenza di un verbalizzante individuato nel regolamento di organizzazione, sono progressivamente numerati, vengono pubblicati all'albo per quindici giorni consecutivi ed hanno immediata efficacia.

3. Sui provvedimenti di sua competenza il Sindaco può richiedere la preventiva espressione dei pareri di cui all'art. 53 comma 1 della legge n.142/90 e successive modificazioni.

4. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di insediamento del Consiglio, sentita la Giunta, il Sindaco presenta all'Assemblea le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai programmi da realizzarsi, dando comunicazione che ciascun consigliere ha trenta giorni per presentare le proprie proposte in merito; il programma è sottoposto all'esame del Consiglio, unitamente ai contributi pervenuti da parte dei consiglieri, nel primo consiglio successivo,

5. Il Sindaco riferisce almeno ogni sei mesi al Consiglio sullo stato di attuazione e richiede l'eventuale adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 42

Potere d'ordinanza

1. Il Sindaco in forza del potere conferitogli quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ad igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; le ordinanze aventi carattere generale debbono essere pubblicate all'Albo per quindici giorni, salve le pubblicazioni di durata diversa previste dalla legge e dai regolamenti; esse, inoltre, debbono essere portate a conoscenza del pubblico nelle forme ritenute più idonee.

Art. 43

Delega di funzioni

1. Oltre alle deleghe previste dal sesto comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e da altra normativa speciale, il Sindaco può conferire speciali deleghe ai singoli assessori per gruppi di materie.

2. Tutte le delegazioni devono essere fatte per scritto e comunicate al Consiglio ed alle autorità previste dalla legge.

3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di ufficiale di governo.

4. Ove lo ritenga opportuno, il Sindaco può avvalersi della collaborazione di uno o più consiglieri, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

TITOLO IV

I SERVIZI - LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Capo I

Gestione di servizi

Art. 44

Servizi pubblici locali: forme di gestione

1. Fermo restando che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art.43 della Costituzione e dell'art.22, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n.142, il Comune, nel precipuo intento di informare l'attività amministrativa a principi di efficienza e di snellimento nel diretto interesse e per lo sviluppo della comunità locale, gestisce i servizi pubblici nelle forme e condizioni indicate al terzo comma dello stesso articolo 22.

2. In riferimento all'art.4, comma 2, ed a norma dell'art.32, comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990, n.142, l'ordinamento e l'individuazione dei servizi pubblici che il Comune intende attivare, nonché le modalità di gestione, nell'ambito delle opzioni offerte dal legislatore, sono demandate al Consiglio Comunale.

Art. 45

Aziende speciali - Istituzioni

1. I servizi pubblici locali a rilevanza economica e imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo azienda speciale, ente economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale. I servizi pubblici sociali senza rilevanza imprenditoriale possono essere esercitati a mezzo istituzione, organo strumentale del Comune dotato di sola autonomia gestionale.

2. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi così come previsto dall'art.23, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n.142.

3. Organi delle aziende speciali e delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il presidente è compreso nel numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e comunque fino alla nomina dei successori da parte del competente organo.

5. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni non dovrà comunque essere superiore a cinque compreso il presidente.

6. Alla nomina degli Organi provvede il Sindaco con proprio provvedimento emesso sentita la Giunta, con le modalità di cui al precedente art. 41.

7. Per essere nominati presidente e membro del consiglio di amministrazione occorre possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità per la nomina a consigliere comunale ed avere specifiche competenze tecniche o amministrative per studi o esperienze acquisite presso aziende ed enti pubblici o privati. I Consiglieri comunali non possono far parte del consiglio di amministrazione.

8. Per le aziende il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato a seguito di pubblico concorso o contratto a tempo determinato, dal Consiglio di Amministrazione della rispettiva azienda, purché sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti della stessa azienda. Per le istituzioni, i requisiti per la nomina devono essere quelli previsti per l'accesso a posti apicali, nel regolamento organico del Comune. In sede di prima costituzione dell'azienda o dell'istituzione, in attesa della nomina del direttore, la Giunta comunale chiama a svolgere le funzioni temporanee di direttore un funzionario apicale del Comune ritenuto più idoneo a tale mansione.

9. L'ordinamento e le modalità di funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dal Comune. Lo statuto dell'azienda, predisposto ed approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione e alienazione di partecipazioni azionarie in società a prevalente capitale pubblico locale.

10. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è l'organo deliberante, mentre il presidente è l'organo esecutivo. Fra i membri del consiglio il presidente nomina un vicepresidente che lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento. In assenza dell'uno e dell'altro, assume le funzioni surrogatorie il membro più anziano di età.

11. Con l'atto costitutivo delle istituzioni, il Consiglio comunale provvede anche ad indicare il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale; alla deliberazione é allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo del risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

12. Salvo quanto già previsto nel presente statuto, fino a quando non entrano in vigore gli statuti delle aziende, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni della normativa preesistente di cui al T.U. 55 ottobre 1925, n. 2578 ed al D.P.R. 4 ottobre 1986, n.902.

Art. 46

La gestione a mezzo società per azioni

1. Il Comune può gestire servizi pubblici anche a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a norma dell'art. 22, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Oltre al Comune, possono far parte della società la provincia, altri comuni e, ove si renda opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare, altri soggetti pubblici e privati.

3. Il complesso del capitale pubblico locale deve rimanere costantemente superiore alla metà dal capitale sociale.

4. L'art. 2458, le altre disposizioni del codice civile relative alle società, per azioni, l'atto costitutivo e lo statuto, disciplinano il funzionamento della società.

5. Il Comune specifica nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le modifiche dell'oggetto sociale devono essere approvate dal Consiglio comunale.

6. Il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per gli amministratori comunali, come per i cittadini, è regolato dallo specifico regolamento comunale.

7. La scelta delle forme di gestione mediante società per azioni deve tenere conto della particolare natura del servizio da erogare, nell'interesse pubblico e della opportunità e convenienza di partecipazione di soggetti anche privati.

8. Il Consiglio comunale delibera la proposizione o la partecipazione alla società' per azioni.

Art. 47

Concessione a terzi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità' sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.

2. La concessione a terzi è attuata con procedure che garantiscono la massima trasparenza.

3. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.

4. Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'Amministrazione comunale, le facoltà di recesso e di riscatto.

Capo II

Forme associative e di cooperazione - Accordi, di programma

Art. 48

Principi

1. Il Comune si avvale delle forme associative e di cooperazione, nonché degli accordi di programma di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.142, al fine dell'espletamento ottimale di servizi e funzioni.

2. L'esigenza della gestione coordinata delle funzioni e dei servizi che, per le loro caratteristiche, non possono essere gestiti con efficienza su base comunale e, contemporaneamente, l'esistenza di comuni vicini che incontrano analoghe difficoltà a provvedere a servizi essenziali, a causa anche di carenza di mezzi e di strutture, costituiscono i principi e le precipue ragioni per il ricorso a tali forme associative.

Art. 49

Convenzioni

1. Le convenzioni, giusto quanto stabilito al comma 1 dell'art.24 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono accordi stipulati dai comuni e/o con la provincia fra loro, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Esse sono facoltative, salvo quanto previsto al comma 3 dell'anzidetta norma.

Art. 50

Consorzi

1. Ai consorzi, costituiti ai fini della gestione associata di uno o più servizi e di cui all'art.25 della legge 8 giugno n. 142, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali nella vigente legislazione.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Sindaco promuove gli accordi di programma attenendosi agli indirizzi stabiliti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio e dalla Giunta, che ne determinano sia l'oggetto che i principi ed i criteri direttivi.

2. Il Sindaco partecipa alle conferenze di programma promosse da altri enti e successivamente informa il Consiglio sui contenuti della proposta,

3. Lo stesso sottoscrive l'accordo di programma previa deliberazione favorevole del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE, UFFICI E PERSONALE

Art. 52 Criteri

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi risponde a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e si ispira ai principi di professionalità e responsabilità per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'ente.
2. Il Comune, nei procedimenti di assunzione agli uffici, garantisce a tutti i cittadini condizioni di uguaglianza assicurando l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti.

Art. 53 Uffici e personale

1. Al fine di rendere effettivo il principio della separazione fra responsabilità politico-amministrativa e responsabilità burocratico-gestionale il Comune, nell'ambito del potere autonomistico, organizza i propri uffici secondo i criteri di cui al primo comma del precedente art. 52.
2. Gli uffici si articolano, in settori, servizi ed unità operative per aree di attività omogenee; il servizio costituisce, anche ai fini del controllo interno, la struttura di riferimento.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalle leggi e dagli accordi sindacali di carattere collettivo e decentrato; il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale di lavoro e dalle disposizioni applicative degli istituti normativi e contrattuali emanate dai competenti organi, ai sensi di legge o regolamento, nonché, per le materie e nei limiti stabiliti dal C.C.N.L., dal contratto collettivo integrativo sottoscritto a livello decentrato.
4. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dei limiti dalla stessa imposti, nonché dei vigenti contratti di lavoro e delle norme del presente statuto, determina in apposito regolamento la propria dotazione organica, l'assetto strutturale e le modalità di accesso.
5. I dipendenti possono essere autorizzati, secondo modalità, condizioni e limiti stabiliti dal regolamento, a prestare opera retribuita presso Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale.

Art. 54 Gestione e incarichi dirigenziali

1. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio della funzione e della responsabilità gestionale, con riferimento all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, all'efficienza ed all'efficacia dell'azione amministrativa, alla trasparenza delle procedure.
2. I compiti dei soggetti che esercitano funzioni dirigenziali sono previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso compete al soggetto che esercita le funzioni dirigenziali.
4. La stipulazione dei contratti compete al soggetto che esercita le funzioni dirigenziali, mentre ufficiale rogante è il Segretario Comunale.

5. Il Direttore Generale, laddove nominato, da attuazione agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza; al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti e/o apicali con funzioni di direzione.

6. Il Segretario, laddove non sia nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento dell'attività di tutti i dirigenti e/o apicali con funzione di direzione, coordinandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità della struttura operativa.

7. Il Sindaco conferisce gli incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, di direzione e alta specializzazione, nell'ambito della dotazione organica ovvero, nei limiti di legge e con le modalità fissate dal regolamento, al di fuori della stessa.

Art. 55

Il Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario del Comune, nell'esercizio delle funzioni a questi attribuite, oltre a svolgere le funzioni proprie attribuitegli dal regolamento.

2. Il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie del Segretario sostituendolo in caso di assenza o impedimento, con le modalità previste dal regolamento; in caso di vacanza o assenza prolungata la sostituzione avviene con le modalità previste dalla legge e dallo stesso regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 56

Demanio, patrimonio, contabilità, contratti

1. Con i regolamenti di attuazione il Comune disciplina le materie attinenti i contratti, la gestione del demanio e del patrimonio e la contabilità, ivi comprese le attività di controllo di gestione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 57

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune ha potere regolamentare di carattere generale su tutte le materie di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Sono approvati a maggioranza assoluta degli aventi diritto i seguenti regolamenti e successive modificazioni:

- a) Regolamento del Consiglio Comunale
- b) Regolamento di contabilità
- c) Regolamento dei contratti
- d) Regolamento di disciplina dell'accesso e della trasparenza dell'azione amministrativa, della partecipazione dei cittadini e della tutela della privacy.

3. Tutti i testi regolamentari devono essere adeguati, laddove ricorra il caso, a seguito di modificazioni legislative e/o statutarie entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, che abrogano le norme regolamentari incompatibili.

4. I regolamenti e le loro modificazioni entrano in vigore dalla data di esecutività dell'atto di approvazione; le norme regolamentari esecutive vengono pubblicate all'albo per trenta giorni consecutivi.

5. I regolamenti e le loro modificazioni possono essere applicati dal momento della loro adozione, fermo rimanendo quanto al precedente comma, qualora l'organo adottante, motivatamente, dichiari l'atto di approvazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

6. La cittadinanza, a mezzo di appositi avvisi o di altri mezzi ritenuti idonei, è informata, di volta in volta, del tipo di regolamento adottato e della sua entrata in vigore.

Art. 58

Rinvio a leggi e regolamenti

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto o nei regolamenti comunali, valgono le norme di legge o di regolamenti generali, in quanto compatibili.

Art. 59

Entrata in vigore.

1. Lo statuto e successive modificazioni, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto e successive modificazioni, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli statuti.

3. Lo Statuto e successive modificazioni entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.